

**IL TRATTAMENTO
FISCALE DEI REDDITI
DA ATTIVITA'
FINANZIARIE
PERCEPITI DA
SOGGETTI NON
RESIDENTI**

Camozzi & Bonisconi
Studio Legale e Tributario

***IL TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI DA
ATTIVITÀ FINANZIARIE PERCEPITI DA SOGGETTI
NON RESIDENTI***

MILANO, OTTOBRE 2005

Indice

1. Premessa	4
2. I «redditi di capitale»	8
2.1. Definizione.....	8
2.2. Imputazione a periodo e determinazione.....	8
2.3. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato.....	9
2.4. Approfondimento delle principali tipologie di «redditi di capitale» e delle relative modalità di applicazione del prelievo.....	9
2.4.1. <i>Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti</i>	9
2.4.2. <i>Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili</i>	11
2.4.3. <i>Dividendi, strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione</i>	13
2.4.4. <i>Proventi derivanti da OICR</i>	16
2.4.5. <i>Altri redditi di capitale</i>	20
3. I «redditi diversi»	21
3.1. Definizione.....	21
3.2. Imputazione a periodo e determinazione.....	22
3.3. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato.....	23
3.4. Approfondimento delle modalità di applicazione del prelievo sui «redditi diversi» di natura finanziaria.....	25
3.4.1. <i>Plusvalenze (e minusvalenze) su partecipazioni «qualificate» e strumenti finanziari e contratti assimilati</i>	25
3.4.2. <i>Altri redditi diversi di natura finanziaria</i>	26
Allegato 1	30
Allegato 2	33
Allegato 3	42

1. Premessa

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le modalità di tassazione in Italia dei «redditi di natura finanziaria» percepiti da soggetti non residenti.

Esso è stato redatto con riferimento alla normativa in vigore al 4 ottobre 2005 e tiene conto, pertanto, delle disposizioni di modifica al D.P.R. n. 917 del 1986 («*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*»), d'ora in poi indicato come t.u.i.r.), introdotte con decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 («*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 3 ottobre 2005 ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Per completezza, segnaliamo che le disposizioni relative al trattamento fiscale dei redditi finanziari potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche, per effetto delle previsioni contenute nello schema del decreto legislativo recante «*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344*», varato dal Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005 (ma il cui *iter* di formazione non è ancora terminato). Dette modifiche, tuttavia, non ci sembrano tali da incidere in modo sostanziale sui regimi fiscali indicati nella presente monografia.

Per «redditi di natura finanziaria» o «redditi finanziari» si intendono i proventi derivanti da attività finanziarie, i quali, ai sensi della normativa attualmente vigente, si distinguono in:

- «redditi di capitale» (artt. 44 e ss. del D.P.R. n. 917 del 1986, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e d'ora in poi indicato come t.u.i.r.), se derivanti da un impiego di capitale e correlati pertanto al semplice decorso del tempo; sono redditi di capitale anche i dividendi ovverosia gli utili rivenienti dalla partecipazione al capitale di società ed enti;

- «redditi diversi» (artt. 67 e ss. del t.u.i.r.), se costituenti differenziali (positivi o negativi) derivanti in senso ampio da contratti di scambio di strumenti finanziari.

Appartengono alla prima categoria di reddito gli interessi su prestiti di denaro e su obbligazioni e i dividendi (ovverosia gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali ed enti); sono riconducibili alla seconda categoria di reddito le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e di partecipazioni, nonché i differenziali positivi e negativi conseguiti attraverso i cosiddetti «contratti derivati».

Tutto ciò posto, ricordiamo che i soggetti non residenti – siano essi persone fisiche, società o enti – sono assoggettati ad imposizione in Italia solo in relazione a quelle tipologie di reddito che presentino dei «criteri di collegamento» con il territorio dello Stato tali da giustificare l'assoggettamento a prelievo in Italia (cosiddetto “principio di territorialità”) ed in presenza dei quali i medesimi redditi si considerano «prodotti nel territorio dello Stato». I criteri di collegamento con il territorio dello Stato delle singole categorie di reddito sono elencati dall'art. 23 del t.u.i.r., il quale si occupa altresì dei «redditi di capitale» e dei «redditi diversi» e disciplina pertanto i presupposti in presenza dei quali i medesimi redditi sono imponibili (in Italia) se percepiti da soggetti non residenti.

Specifiche norme di esenzione, inoltre, escludono da imposizione in Italia i principali redditi finanziari corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, quali individuati, da ultimo, con il D.M. 4 settembre 1996 (cosiddetta *white list*; il provvedimento è riportato *sub* All. 1). Si tratta degli articoli 26-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (che si applica alla maggior parte dei redditi di capitale), 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 (in tema di interessi sulle obbligazioni emesse dai cosiddetti “grandi emittenti”: cfr. *infra*) 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (in tema di redditi diversi rivenienti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, certificati di massa, valute estere e strumenti finanziari derivati), i quali subordinano l'applicabilità del regime di esenzione alla circostanza che il percettore del reddito produca un'autocertificazione, nella quale, tra l'altro, dichiara di essere il beneficiario effettivo del reddito. Il modello contenente lo schema di certificazione, con le relative istruzioni,

è stato approvato con D.M. 12 dicembre 2001 che si riporta in allegato (cfr. All. 2). Inoltre, si precisa che a norma dell'art.9 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 i soggetti individuati dall'art. 6 del d.lgs. 239/1996 che hanno sottoscritto quote di organismi d'investimento collettivo del risparmio italiani, sono titolati a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva assolta, a monte, dal fondo.

Infine, occorre considerare che l'Italia ha sottoscritto numerose Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che operano al fine di eliminare la doppia imposizione di un medesimo reddito sia soggetto a duplice imposizione (in Italia, perché avente i criteri di collegamento con il territorio dello Stato di cui all'art. 23 del t.u.i.r. e non rientrante nelle fattispecie di esenzione recate dalla normativa nazionale, e nel Paese di residenza del beneficiario del reddito). Pertanto, ove dette Convenzioni riservino in via esclusiva la tassazione dei redditi «di capitale» e «diversi» di natura finanziaria nel Paese estero di residenza del percipiente, detti redditi saranno esclusi da imposizione in Italia. Presso il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it è disponibile l'elenco e il testo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia attualmente in vigore, nonché la modulistica necessaria per la richiesta di esenzioni o di rimborsi da esse previsti.

Alla luce di quanto precede, è evidente come l'imponibilità in Italia dei proventi finanziari conseguiti da investitori non residenti resti una "ipotesi residuale", per i casi in cui, contestualmente:

- il provento presenti i «criteri di collegamento» con il territorio dello Stato di cui all'art. 23 del t.u.i.r. (che più avanti si esamineranno);
- il soggetto non possa invocare alcuna norma di esenzione (o perché non operante per quella tipologia di reddito, o per mancanza dei requisiti soggettivi);
- il soggetto non si possa avvalere del più favorevole regime convenzionale (qualora quest'ultimo preveda l'esenzione totale dei proventi in esame).

Per i non residenti, peraltro, il prelievo sui redditi «di capitale» e «diversi » (che si applica, come detto, in ipotesi residuali) è quasi sempre attuato mediante l'applicazione di ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposte sostitutive da parte dei sostituti o degli intermediari che erogano il reddito, con conseguente insussistenza, in tali casi, di alcun obbligo di dichiarazione e di versamento diretto di imposte in Italia.

Solo se il soggetto che corrisponde la somma al non residente non è sostituito d'imposta (come può accadere, ad esempio, nei finanziamenti a privati), poiché non vi è applicazione di ritenuta, il non residente deve presentare apposita dichiarazione dei redditi in Italia e provvedere autonomamente al versamento delle imposte dovute.

Per finire, appare opportuno precisare che esula dal presente lavoro l'illustrazione del regime fiscale dei seguenti proventi:

- proventi finanziari percepiti da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- proventi derivanti, ai soggetti non residenti, dalla partecipazione a società che abbiano optato per l'applicazione del regime della trasparenza o del consolidato fiscale;

trattandosi, in tutti i casi, di regimi specifici riguardanti il reddito d'impresa.

2. I «redditi di capitale»

2.1. Definizione

Ai sensi dell'art. 44 del t.u.i.r., sono «redditi di capitale»:

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari;
- le rendite perpetue;
- i compensi per prestazioni di fideiussione e di garanzia;
- i dividendi (utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti, con esclusione delle società di persone residenti);
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza;
- proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni d'investimento e SICAV);
- proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi ad oggetto l'impiego del capitale.

2.2. Imputazione a periodo e determinazione

I «redditi di capitale» sono imponibili al momento della loro percezione (principio di cassa) e sono costituiti dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti, senza alcuna deduzione (tassazione al lordo; art. 45 del t.u.i.r.).

2.3. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato.

L'art. 23 del D.P.R. n. 917 del 1986 dispone che, per i non residenti, i «redditi di capitale» si considerano «prodotti nel territorio dello Stato» (e sono quindi imponibili in Italia), se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Ai sensi del medesimo articolo, non si considerano invece «prodotti nel territorio dello Stato» gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (cosiddetta “extraterritorialità”).

Alla luce dei principi generali sopra illustrati, si procede ad una più approfondita analisi delle principali tipologie di «redditi di capitale» e delle relative modalità di applicazione del prelievo per i non residenti.

2.4. Approfondimento delle principali tipologie di «redditi di capitale» e delle relative modalità di applicazione del prelievo.

2.4.1. Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti

La tipologia di redditi in esame comprende:

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da contratti di mutuo (sostanzialmente, prestiti di denaro; art. 44 del t.u.i.r.);
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. La nozione di deposito e di conto corrente bancario e postale, ai fini che qua rilevano, comprende anche i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalle banche (art. 44 del t.u.i.r. e art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973);
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti non bancari né postali (diversi dai prestiti di denaro: cfr. la distinzione *sub* art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973).

Come anticipato, gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali usufruiscono del regime di extraterritorialità e pertanto, se percepiti da

soggetti non residenti, non sono imponibili in Italia (art. 23, primo comma, lett. *b*), del t.u.i.r).

Al contrario, per gli altri interessi e proventi della tipologia qui considerata, corrisposti a soggetti non residenti, l'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento, elevata al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati con i decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986 (attualmente, il D.M. 23 gennaio 2002: cfr. All. 3).

Per gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti non bancari né postali, diversi dai prestiti di denaro, peraltro, opera la specifica norma di esenzione di cui all'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, cit., ai sensi della quale taluni redditi di capitale – tra cui quelli della specie ivi considerata – non sono soggetti ad imposizione se percepiti da soggetti residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (si v. il D.M. 4 settembre 1996, cosiddetta “*white list*”, *sub* All. 1; per la richiesta di esenzione, v. lo schema di autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001, n. 287, *sub* All. 2)..

La seguente tabella riassume quanto sopra esposto.

Tab. 1.			
Tipologia	Regime ordinario per i soggetti non residenti	Soggetti residenti in Paesi inclusi nella <i>white list</i>	Soggetti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato
Interessi e altri proventi derivanti da mutui/ prestiti di denaro	R.I. del 12,50% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973)	R.I. del 12,50% (C.M. n. 165/E del 1998, par. 4.6.)	R.I. del 27% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973)
Interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali	Non imponibili in Italia	Non imponibili in Italia.	Non imponibili in Italia.
Interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti non bancari né postali (e diversi dai prestiti di denaro)	R.I. del 12,50% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973)	Non imponibili in Italia (art. 26- <i>bis</i> del D.P.R. n. 600 del 1973)	R.I. del 27% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973)

Legenda:

R.I. = ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

2.4.2. Interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari

La tipologia di redditi in esame comprende i proventi (interessi, premi e frutti) derivanti da titoli obbligazionari e da titoli similari (ad esempio, titoli del debito pubblico, cambiali finanziarie, accettazioni bancarie).

La misura e le modalità di attuazione del prelievo su tali proventi varia in relazione al soggetto emittente il titolo e alla scadenza del titolo stesso.

- (i) Il D.Lgs. n. 239 del 1996 disciplina un particolare regime per le obbligazioni e i titoli similari, diversi dalle cambiali finanziarie, emessi dai cosiddetti “grandi emittenti”, per tali intendendosi banche, società con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, enti territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) ed enti pubblici economici trasformati in S.p.A. in base a disposizioni di legge^{1 2}: sui relativi proventi, gli intermediari che intervengono nella riscossione applicano un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, se beneficiari sono persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali e soggetti esenti da IRES (art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996

¹ Più in dettaglio, il regime in commento si applica a:

- obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;
- obbligazioni e titoli similari emessi dalle società per azioni le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani, la cui durata sia non inferiore a 18 mesi;
- quotate i titoli emessi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 1999 dalle società di cartolarizzazione dei crediti (il cui regime fiscale è equiparato ai titoli emessi dalle S.p.A.);
- obbligazioni e altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 (titoli del debito pubblico emessi da Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio) e titoli ad essi equiparati, quali i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, EUROATOM);
- enti pubblici economici trasformati in S.p.A. in base a disposizioni di legge (ad esempio, ENI, ENEL).

² Non sono invece imponibili in Italia, per i non residenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei titoli pubblici italiani emessi all'estero (extraterritorialità).

cit.)³; i medesimi proventi non sono invece assoggettati ad alcun prelievo, se corrisposti agli altri soggetti (società di persone e di capitali, enti commerciali, fondi pensione, fondi comuni d'investimento), i quali, pertanto, in relazione a tale previsione, vengono comunemente designati come "lordisti". Per i soggetti residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (si v. il D.M. 4 settembre 1996, cosiddetta "*white list*", *sub* All. 1) opera peraltro una specifica norma di esenzione (art. 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996), per avvalersi della quale è necessario presentare l'autocertificazione, secondo lo schema di cui al D.M. 12 dicembre 2001, n. 287 (All. 2).

- (ii) Le obbligazioni e i titoli simili non rientranti nel campo di applicazione del summenzionato D.Lgs. n. 239 del 1996 (le obbligazioni e i titoli simili emessi da soggetti diversi dai cosiddetti "grandi emittenti", le cambiali finanziarie e le accettazioni bancarie) sono invece soggetti al seguente regime:
- a. sui proventi da obbligazioni e titoli simili a medio - lungo termine (scadenza non inferiore a diciotto mesi) e delle cambiali finanziarie è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50 per cento (art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973), che, per i soggetti non residenti, opera a titolo d'imposta (art. 26, quarto comma)⁴;
 - b. sui proventi delle obbligazioni e titoli simili a breve termine (scadenza inferiore a diciotto mesi) e delle accettazioni bancarie è applicata una ritenuta alla fonte del 27 per cento (art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600

³ Se percepiti nell'ambito del reddito d'impresa, gli interessi, i premi e i frutti delle obbligazioni rientranti nel campo d'applicazione del D.Lgs. n. 239 del 1996, qui in commento, concorrono alla formazione del reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva eventualmente subita funge da ritenuta d'acconto e può essere scomputata dall'imposta sul reddito. Tali fattispecie, evidentemente, assume rilievo con riferimento agli interessi e agli altri proventi percepiti da persone fisiche, società semplici ed altri soggetti che agiscono in qualità di imprenditori e nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva.

⁴ Al fine di impedire comportamenti di natura elusiva, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 12,50 per cento in luogo di quella del 27 per cento è subordinata, per società od enti diversi dalle banche con capitale rappresentato da azioni non quotate in Italia o da quote, alla condizione che il tasso di rendimento effettivo al momento dell'emissione non sia superiore:

- al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli simili negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea;
- al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti.

del 1973 e C.M. n. 165/E del 1998, par. 4.2) che, per i soggetti non residenti, opera a titolo d'imposta (art. 26, quarto comma).

La seguente tabella riassume quanto sopra esposto.

Tab. 2.			
Tipologia	Regime ordinario per i soggetti non residenti	Soggetti residenti in Paesi inclusi nella <i>white list</i>	Soggetti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato
Obbligazioni e titoli simili dei cosiddetti "grandi emittenti"	I.S. del 12,50% (art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 sui proventi percepiti da persone fisiche non agenti nell'esercizio dell'impresa)	Non imponibili in Italia (art. 6 del D.Lgs. n. 239)	Irrelevanza.
Restanti obbligazioni e titoli simili, scadenza < 18 mesi e accettazioni bancarie	R.I. del 27% (art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 600)	Irrelevanza.	Irrelevanza.
Restanti obbligazioni e titoli simili, scadenza ≥ 18 mesi (e tasso di rendimento effettivo non superiore ai valori indicati in nota 3) e cambiali finanziarie	R.I. del 12,50% (art. 26, co. 1, del D.P.R. n. 600)	Irrelevanza	Irrelevanza.

Legenda:

R.I. = ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

I.S. = imposta sostitutiva.

IRRILEVANZA = non è previsto un regime specifico e si applica pertanto il regime ordinario.

2.4.3. *Dividendi, strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione*

Rientrano nella tipologia reddituale in esame gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni), nonché gli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio di enti commerciali.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la «*Riforma organica della disciplina civilistica delle società di capitali e delle società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*», inoltre, ha introdotto nell'ordinamento italiano la fattispecie degli "strumenti finanziari partecipativi". A norma dell'art. 2346, sesto comma, del codice civile, la società può emettere tali strumenti a fronte di un determinato apporto, anche di opere o di servizi, e che attribuiscono ai loro possessori diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Ciò posto, sono assimilati agli utili:

- i proventi corrisposti ai possessori di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di "equity" (vale a dire, di beni e servizi conferibili);
- i proventi corrisposti ai possessori di strumenti finanziari partecipativi la cui remunerazione sia costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o delle società del gruppo o dell'affare in relazione al quale gli stessi strumenti finanziari sono stati emessi (art. 44 del t.u.i.r.).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, inoltre, il trattamento dei proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, ad esclusione di quelli in cui l'apporto è costituito da solo lavoro, è assimilato a quello degli utili.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili corrisposti a soggetti non residenti è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 27 per cento, che può essere rimborsata, fino a concorrenza dei quattro noni del relativo ammontare, dimostrando, mediante certificazione rilasciata dal competente ufficio fiscale dello Stato estero, attestante che medesimi proventi siano stati definitivamente tassati all'estero.

Per le azioni di risparmio, la misura della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento e non è previsto il diritto di rimborso (art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Entrambe le aliquote sopra indicate si applicano a prescindere dalla misura (qualificata o non qualificata) della partecipazione posseduta (C.M. 16/06/2004 n. 26/E, par. 4.5).

L'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto in attuazione della direttiva 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 (cosiddetta "direttiva madre-figlia"), prevede un particolare regime di esonero dall'applicazione della ritenuta per i dividendi

corrisposti da una società “figlia” residente in Italia alla propria società “madre” (società che detiene una partecipazione al capitale non inferiore al 25 per cento) residente in altro Stato dell’Unione europea, a condizione che la partecipazione sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno e che la società “madre” sia soggetta alle imposte nel proprio Stato di residenza, senza regimi di opzione o di esonero.

Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari partecipativi ad essi assimilati immessi nel sistema dei deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. è applicata, in luogo della ritenuta prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota fissata per la ritenuta alla fonte, ovverosia del 27 per cento (art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

L’imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari residenti presso i quali i titoli sono depositati, che aderiscono al sistema di deposito accentrato presso la Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato a loro volta aderenti al sistema Monte Titoli.

Anche per gli utili soggetti ad imposta sostitutiva ex art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è possibile:

- chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata, fino a concorrenza dei quattro noni del relativo ammontare, dimostrando, mediante certificazione rilasciata dal competente ufficio fiscale dello Stato estero, attestante che i medesimi proventi sono stati definitivamente tassati all’estero (in conformità all’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- sussistendone i presupposti, chiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva medesima, in attuazione della direttiva “madre-figlia” (cfr. l’art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
- sussistendone i presupposti, chiedere l’applicazione del più favorevole regime convenzionale⁵; in tal caso, tuttavia (e cioè, qualora l’imposta sostitutiva sia applicata nella diversa misura stabilita dalla Convenzione), non spetta il rimborso dell’imposta nella misura dei quattro noni.

⁵ Il beneficiario non residente potrà avvalersi del regime convenzionale a condizione che attesti, mediante apposita dichiarazione, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale medesimo e produca un’attestazione di residenza rilasciata dalla competente Autorità fiscale del suo Stato di appartenenza.

2.4.4. Proventi derivanti da OICR.

Per «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR) si intendono:

- i fondi comuni di investimento (i quali, a seconda delle caratteristiche, si distinguono in fondi aperti e fondi chiusi, tra i quali si evidenziano in particolare i fondi immobiliari⁶);
- le SICAV.

Rientrano tra i «redditi di capitale» sia i proventi conseguiti in costanza di partecipazione (proventi distribuiti dall'OICR), sia i proventi percepiti in sede di cessione delle partecipazioni, per l'importo corrispondente alla differenza (positiva) tra il valore delle quote rilevato alla data della liquidazione, riscatto o cessione, ed il medesimo valore rilevato alla data di sottoscrizione o di acquisto.

Il differenziale eventualmente conseguito dalla negoziazione della quota a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici origina, invece, una plusvalenza (minusvalenza, se negativo) da negoziazione, inquadrabile nella categoria dei «redditi diversi».

Si rileva – per inciso – che gli OICR di diritto italiano sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50 per cento, che si applica sul risultato della gestione maturato in ciascun anno (art. 9 della L. n. 77 del 1983; art. 14 del D.Lgs. n. 84 del 1992; art. 11 della L. n. 344 del 1993, come modificati dall'art. 8 del d.lgs. 461/97).

La misura della predetta aliquota subisce variazioni nelle due ipotesi sotto delineate:

- (i) *OICR con meno di 100 partecipanti (ad eccezione del caso in cui le loro quote o azioni siano detenute da investitori qualificati per più del 50 per cento):* l'imposta sostitutiva è incrementata al 27 per cento sulla parte del risultato della gestione, maturato in ciascun anno, riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da tali OICR (partecipazioni in società quotate superiori al 10 per cento e in altre società superiori al 50 per cento, art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999);

⁶ Art. 12-bis D.M. 24 maggio 1999, n. 228.

- (ii) *fondi specializzati in società di piccola e media capitalizzazione*: l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione è ridotta al 5 per cento (D.L. n. 269 del 2003)⁷.

La medesima imposta sostitutiva prevista per gli OICR di diritto italiano si applica inoltre, nelle misure sopra ricordate, ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (cosiddetti "fondi lussemburghesi storici": art. 11-*bis* del D.L. n. 512 del 1983 e art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999).

Infine, in caso di OICR partecipati esclusivamente da soggetti esteri residenti nei paesi di cui al D.M. 4 settembre 1996 (*sub* All. 1), il medesimo art. 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997 consente che lo stesso OICR sia totalmente esente dall'imposizione sostitutiva altrimenti prevista in Italia.

Al fine di evitare che la sottoscrizione di quote di OICR italiani da parte di investitori stranieri risulti, sotto il profilo tributario, più onerosa rispetto all'acquisizione della maggior parte dei titoli obbligazionari pubblici e privati, l'art. 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997 stabilisce che i non residenti che abbiano conseguito proventi da OICR soggetti alla predetta imposta sostitutiva hanno diritto, facendone richiesta alla società di gestione del fondo o alla SICAV, al rimborso delle imposte indirettamente subite per effetto della tassazione applicata ai risultati del fondo⁸.

Il diritto al rimborso spetta a condizione che si tratti dei soggetti, individuati dall'art. 6 del d.lgs. 239/96, ossia i soggetti residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (si v. il D.M. 4 settembre 1996, cosiddetta "*white list*", *sub* All. 1), potendo a tal fine essere utilizzata un'autocertificazione conforme al D.M. 12

⁷ La Commissione dell'Unione Europea, con comunicato del 07/09/2005, ha reso noto di aver richiesto all'Italia di sopprimere la suddetta riduzione in quanto la stessa costituirebbe un aiuto di stato vietato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE. Inoltre, poiché, la misura agevolativa è stata attuata senza la preventiva autorizzazione della Commissione, la sua soppressione dovrà avere effetto retroattivo e i vantaggi già concessi dovranno essere recuperati.

Assogestioni, con proprio comunicato stampa del 07/09/2005, ha fatto sapere di non condividere detta decisione (ritenendo che il beneficio fiscale in oggetto non si rifletta sulle società di gestione ma su tutti gli investitori europei) e di essere intenzionata ad intraprendere "*tutte le iniziative necessarie per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione Europea davanti alle competenti Autorità comunitarie*".

⁸ Il diritto al rimborso è stabilito nella misura del 15 per cento dei proventi erogati, per la generalità dei fondi, ovvero nella misura del 6 per cento, per gli OICR specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione. Nessuna elevazione della misura del rimborso è invece prevista nel caso in cui parte del risultato della gestione del fondo sia riferibile a partecipazioni qualificate ed abbia pertanto scontato l'imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento.

dicembre 2001, n. 287 (All. 2). Per completezza di esposizione, è necessario evidenziare che l'art. 6 del d.lgs. 239/96, esenta dall'applicazione dell'imposta sostitutiva anche i seguenti soggetti:

- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- b) gli *investitori istituzionali*⁹ esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- c) le Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Ricordiamo, infine, che per i fondi comuni di investimento immobiliare (disciplinati, ai fini fiscali, dal D.L. n. 351 del 2001), con riferimento ai partecipanti non residenti è previsto il seguente regime tributario:

- nessuna imposizione (in Italia) per i soggetti residenti nei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (si v. il D.M. 4 settembre 1996, sopra ricordato, *sub* All. 1; anche qui, potendo a tal fine essere utilizzata l'autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001, n. 287, riportato *sub* All. 2);
- altrimenti (ovverosia, per gli investitori esteri residenti in Stati o territori non inclusi nella "white list"), applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento (operata dalla società di gestione del risparmio), sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione ovvero sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote e il costo di

⁹ Al riguardo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2003, n.20 individua quali *investitori istituzionali*:

- (i) gli enti che sono assoggettati a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono costituiti;
- (ii) gli enti che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza sono in possesso di una specificata competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari, espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente.

Nell'ambito di detti soggetti, peraltro, sono esclusi gli enti che sono costituiti appositamente allo scopo di gestire gli investimenti effettuati da un numero comunque limitato di partecipanti, pur avendo come fine istituzionale la gestione e l'effettuazione di investimenti, come, ad esempio, le cosiddette holding lussemburghesi del '29, i trust e le partnership.

sottoscrizione o di acquisto¹⁰. Si noti che la ritenuta, in ogni caso, viene operata solo al momento della corresponsione del provento.

Tab. 3.

Tipologia	Regime ordinario per i soggetti non residenti	Soggetti residenti in Paesi inclusi nella <i>white list</i>	Soggetti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato
OICR di diritto italiano e fondi cosiddetti "lussemburghesi storici"	I.S. del 12,50% sul risultato maturato della gestione	Diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva, come determinato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997	Irrilevanza.
OICR di diritto italiano e fondi cosiddetti "lussemburghesi storici" con meno di 100 partecipanti e azioni o quote possedute per meno del 50 per cento da investitori qualificati	I.S. del 27% sul risultato maturato della gestione riferibile alle partecipazioni qualificate detenute	Diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva, come determinato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997	Irrilevanza.
OICR riservati a soggetti non residenti	N/A	Come determinato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 461 del 1997	N/A
Fondi comuni di investimento immobiliare	R.I. del 12,50% sui proventi distribuiti	Non imponibili in Italia (art. 7 del D.L. n. 351 del 2001)	Irrilevanza.

Legenda:

R.I. = ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

I.S. = imposta sostitutiva.

N/A = non applicabile.

IRRILEVANZA = non è previsto un regime specifico e si applica pertanto il regime ordinario.

¹⁰ Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante o, in mancanza, di documentazione, attestato dal partecipante con dichiarazione sostitutiva.

2.4.5. Altri redditi di capitale

Per gli altri redditi di capitale, ci si limita a riportare la tabella riassuntiva che segue.

Tab. 4.			
Tipologia	Regime ordinario per i soggetti non residenti	Soggetti residenti in Paesi inclusi nella <i>white list</i>	Soggetti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato
Rendite perpetue	R.I. del 12,50% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973).	Non imponibili in Italia (art. 26- <i>bis</i> del D.P.R. n. 600 del 1973)	R.I. del 27% (art.26, u.c.)
Compensi per prestazioni di fideiussione e di garanzia	R.I. del 12,50% (art. 26, u.c., del D.P.R. n. 600 del 1973).	Non imponibili in Italia (art. 26- <i>bis</i> del D.P.R. n. 600 del 1973)	R.I. del 27% (art.26, u.c.)
Proventi da operazioni di prestito titoli in generale (riporti e pronti contro termine su titoli e valute; proventi da mutuo di titoli garantito)	R.I. del 12,50% o del 27%, in funzione della tassazione dei titoli sottostanti (art. 26, co. 3- <i>bis</i> , del D.P.R. n. 600 del 1973).	Non imponibili in Italia (art. 26- <i>bis</i> del D.P.R. n. 600 del 1973)	Irrelevanza
Proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione	I.S. del 12,50 per cento (art. 26- <i>ter</i> del D.P.R. n. 600)	Irrelevanza	Irrelevanza
Rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale	I.S. del 12,50 per cento (art. 26- <i>ter</i> del D.P.R. n. 600)	Irrelevanza	Irrelevanza
Proventi da «titoli atipici» (titoli non assimilabili né alle azioni né alle obbligazioni)	R.I. del 27% (art. 5 D.L. n. 512 del 1983)	Irrelevanza	Irrelevanza

Legenda:

R.I. = ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

I.S. = imposta sostitutiva.

IRRILEVANZA = non è previsto un regime specifico e si applica pertanto il regime ordinario.

3. I «redditi diversi»

3.1. Definizione

Sono «redditi diversi» di natura finanziaria i seguenti redditi, elencati dall'art. 67 del t.u.i.r.:

- Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni, di strumenti finanziari partecipativi e di contratti di associazione in partecipazione (diversi da quelli in cui l'apporto sia costituito da solo lavoro); nell'ambito di tale tipologia, la disposizione in commento distingue tra:
 - i. cessioni di «partecipazioni qualificate», per tali intendendosi le partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti che rappresentino una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati nei mercati regolamentati o di altri titoli. Alla cessione di «partecipazioni qualificate» sono assimilate, sotto il profilo del trattamento fiscale:
 - 1. le cessioni di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, in cui il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento (società quotate) o al 25 per cento (società non quotate) del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto (art. 67, primo comma, punto 2) del t.u.i.r.);
 - 2. le cessioni di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di capitale di valore superiore al 5 per cento (società quotata) o al 25 (società non quotata) del capitale;
 - 3. le cessioni di strumenti finanziari non emessi a fronte di apporti di capitale, la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati della società emittente o delle società del gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi (art. 67, primo comma, punto 1) del t.u.i.r.);

- ii. cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione diversi da quelli sopra indicati;
- le plusvalenze da cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli obbligazionari e similari (inclusi i titoli di Stato), certificati di massa, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR¹¹;
- plusvalenze da cessione a termine o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- i proventi realizzati mediante contratti derivati ed altri contratti a termine;
- i proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso, la chiusura o il rimborso di rapporti produttivi di redditi di capitale¹², crediti pecuniari e strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto.

3.2. Imputazione a periodo e determinazione

I «redditi diversi» di natura finanziaria sono imponibili al momento del loro realizzo (principio di cassa) e sono costituiti dalla differenza tra:

- il corrispettivo percepito (ovvero il valore rimborsato) e
- il costo (o il valore) di acquisto, maggiorato di alcuni degli oneri sostenuti (esempio, commissioni di acquisto e di vendita).

I proventi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi e negativi, tenuto conto di alcuni degli oneri sostenuti.

Ciò posto, il t.u.i.r. prevede che le plusvalenze (o le minusvalenze) individuate al precedente paragrafo diano origine, in capo al percettore, a due distinte masse:

- (prima massa) le plusvalenze su «partecipazioni qualificate», sugli strumenti finanziari e i contratti di associazione in partecipazione assimilati concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore per il 40 per cento del loro ammontare (a condizione che le partecipazioni siano relative a partecipazioni in

¹¹ Come anticipato, la cessione a titolo oneroso o il rimborso di quote di OICR può dar luogo a plusvalenze (ovverosia, a «redditi diversi») qualora, per effetto della negoziazione delle quote, la compravendita avvenga ad un prezzo differente dal valore delle quote risultanti dai prospetti periodici.

¹² Come, ad esempio, i *capital gain* da cessione o chiusura di polizze vita e contratti di capitalizzazione.

società che risiedono in paesi non a regime fiscale privilegiato) e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze¹³. Se le minusvalenze sono superiori, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto (a condizione che sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi)¹⁴;

- (seconda massa) le altre plusvalenze di natura finanziaria e i proventi da contratti derivati e da altri contratti a termine sono sommati algebricamente alle relative minusvalenze e perdite. Laddove il risultato complessivo della somma algebrica sia negativo (ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei proventi), esso può essere portato in diminuzione – a determinate condizioni e secondo precise modalità – dall'eventuale risultato positivo (sempre afferente alla seconda massa) realizzato nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

3.3. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato

Con riferimento ai «redditi diversi» di natura finanziaria, l'art. 23 del t.u.i.r. dispone che, nei confronti dei non residenti, si considerano «prodotti nel territorio dello Stato» i «redditi diversi» derivanti da beni che si trovano nel territorio stesso e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Sono tuttavia escluse da imposizione in Italia, tra le altre:

- le plusvalenze realizzate su partecipazioni «non qualificate» in società quotate e su titoli (obbligazionari e similari) e certificati di massa negoziati in mercati regolamentati;
- le plusvalenze rivenienti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti (intrattenuti, evidentemente, con intermediari residenti)

¹³ Le minusvalenze sono indeducibili alle medesime percentuali in cui le corrispondenti plusvalenze risultano non imponibili (60% del loro valore); in pratica si ha un'irrilevanza fiscale sia dei risultati positivi che di quelli negativi pari al 60%.

¹⁴ Le plusvalenze in esame realizzate su partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato concorrono per il loro intero valore alla formazione del reddito imponibile a meno che non si dimostri, a mezzo di apposita procedura, che dalle partecipazioni medesime non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Se ne desume che, per i soggetti non residenti, assumono rilievo i *capital gain* realizzati sulle seguenti tipologie di attività finanziarie:

- partecipazioni in società non residenti, (solo) se le partecipazioni si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione;
- partecipazioni «qualificate» in società residenti (nonché contratti di associazione in partecipazione e strumenti finanziari partecipativi fiscalmente assimilati alle partecipazioni «qualificate», relativi a società residenti);
- partecipazioni «non qualificate» in società residenti, sempreché non negoziate nei mercati regolamentati italiani o esteri (e contratti di associazione in partecipazione fiscalmente assimilati alle partecipazioni «non qualificate», relativi a società residenti);
- titoli obbligazionari e similari, certificati di massa, valute estere, metalli preziosi, quote di OICR, che si trovano in Italia¹⁵, ad esclusione dei titoli e dei certificati negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri;
- contratti derivati, altri contratti a termine e altri rapporti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari, se i medesimi contratti sono conclusi nel territorio dello Stato; non sono comunque imponibili i proventi derivanti dai contratti conclusi, anche attraverso intermediari, in mercati regolamentati.

Alla luce dei principi generali sopra illustrati, si procede ad una analisi della misura e delle modalità di attuazione del prelievo per i non residenti sulle predette tipologie di redditi finanziari, evidenziando, sin d'ora, che l'imposizione dei «redditi diversi» di natura finanziaria è distinta a seconda che si tratti di:

- (i) plusvalenze (minusvalenze) su partecipazioni «qualificate» e su strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati: tali plusvalenze, come accennato, sono imponibili in misura pari al 40 per cento del relativo ammontare¹⁶ e determinano, per l'investitore non residente, l'obbligo di presentare la

¹⁵ Generalmente, le attività finanziarie si considerano detenute nel luogo in cui ha sede l'intermediario presso il quale sono state depositate.

¹⁶ Salvo quanto stabilito dal t.u.i.r. per le plusvalenze rivenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, come attualmente individuati dal D.M. 21 novembre 2001 (cosiddetta “*black list*”).

dichiarazione dei redditi in Italia e di liquidare e versare la relativa imposta (cosiddetto “regime della dichiarazione”); e

- (ii) altre tipologie di «redditi diversi» di natura finanziaria: tali redditi sono, in generale, assoggettati ad un’imposta sostitutiva del 12,50 per cento, che può essere liquidata in dichiarazione dallo stesso soggetto estero (“regime della dichiarazione”) ovvero essere applicata (prelevata e versata) dall’intermediario con cui il non residente intrattenga un rapporto di custodia, amministrazione o deposito di titoli (“regime del risparmio amministrato” e “regime del risparmio gestito”).

3.4. Approfondimento delle modalità di applicazione del prelievo sui «redditi diversi» di natura finanziaria.

3.4.1 Plusvalenze (e minusvalenze) su partecipazioni «qualificate» e strumenti finanziari e contratti assimilati

Come sopra chiarito, rientrano nella tipologia reddituale in esame le plusvalenze relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti che rappresentino una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati nei mercati regolamentati o di altri titoli.

Alla cessione di «partecipazioni qualificate» sono assimilate, sotto il profilo del trattamento fiscale:

- le cessioni di contratti di associazione in partecipazione, in cui il valore dell’apporto sia superiore al 5 o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le cessioni di strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di apporti di capitale di valore superiore al 5 per cento (società quotata) o al 25 (società non quotata) del capitale;

- le cessioni di strumenti finanziari “assimilati alle azioni”, ovverosia strumenti finanziari non emessi a fronte di apporti di capitale ma la cui remunerazione sia costituita dalla partecipazione ai risultati della società emittente o delle società del gruppo o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi.

Per i non residenti, le plusvalenze (o le minusvalenze) realizzate sulla cessione delle partecipazioni «qualificate» sono imponibili in Italia se:

- (i) sono relative a società non residenti e le partecipazioni si trovano nel territorio dello Stato al momento della cessione;
- (ii) sono relative a società residenti, negoziate o meno sui mercati regolamentati.

Le plusvalenze su «partecipazioni qualificate» e sugli strumenti finanziari e i contratti di associazione in partecipazione assimilati concorrono alla formazione del reddito per il 40 per cento del loro ammontare¹⁷ e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi.

In relazione a tale particolare tipologia di redditi finanziari, l’investitore non residente dovrà pertanto redigere e presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e versare la relativa imposta (cosiddetto “regime della dichiarazione”: art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).

3.4.2. Altri redditi diversi di natura finanziaria

Come accennato, gli altri redditi di natura finanziaria (plusvalenze su partecipazioni non qualificate, plusvalenze su contratti di associazione in partecipazione assimilati alle partecipazioni «non qualificate», altri redditi di natura finanziaria e i proventi da contratti derivati e da altri contratti a termine) sono sommati algebricamente alle relative minusvalenze e perdite. Laddove il risultato complessivo degli investimenti fosse

¹⁷ Cfr. nota 14.

negativo (ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei proventi), esso può essere portato in diminuzione – a determinate condizioni e secondo precise modalità – dai redditi diversi di natura finanziaria imponibili in Italia nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Sulla base imponibile così determinata, l'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 dispone l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.

Per la generalità dei redditi diversi di natura finanziaria – diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e contratti e strumenti assimilati –, peraltro, il medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 prevede un regime di esenzione per gli investitori esteri residenti in Stati che Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (si v. il D.M. 4 settembre 1996, sopra ricordato, *sub* All. 1; anche qui, potendo a tal fine essere utilizzata l'autocertificazione di cui al D.M. 12 dicembre 2001, n. 287, riportato *sub* All. 2).

Ne consegue che, per i non residenti, i proventi finanziari in oggetto sono imponibili in Italia nei limitati e residuali casi in cui non possa essere invocata la citata norma interna di esenzione (né, naturalmente, l'extraterritorialità del reddito), dovendo in tal caso essere applicata la sopra menzionata imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Circa le modalità di applicazione di detta imposta sostitutiva sui *capital gains*, il D.Lgs. n. 461 del 1997 definisce tre diversi regimi di liquidazione:

- regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997);
- regime del risparmio amministrato (art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997);
- regime del risparmio gestito in portafogli di investimento individuali (art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997).

Per i soggetti non residenti che detengono titoli o certificati di custodia, amministrazione o deposito presso intermediari autorizzati residenti, il regime del risparmio amministrato è quello ordinario (applicabile cioè anche in mancanza di

opzione), salva la facoltà del contribuente non residente di rinunciare a tale regime. In tal caso si applicherà il regime della dichiarazione.

Analizziamo, nel seguito, ciascuno dei tre regimi sopra elencati.

Il regime della dichiarazione.

Se il non residente deposita i titoli presso un intermediario autorizzato ma rinuncia all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui *capital gains* in regime di risparmio amministrato (di seguito illustrato) deve presentare, con riferimento ai *capital gains* imponibili realizzati in Italia nel periodo d'imposta, la propria dichiarazione dei redditi e versare la relativa imposta sostitutiva.

L'eventuale minusvalenza da negoziazione potrà essere portata in diminuzione delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta di realizzo e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il regime del risparmio amministrato.

Sui *capital gains* da negoziazione realizzati da soggetti non residenti su attività finanziarie (escluse le partecipazioni qualificate, alle quali, come specificato, si applica solo il regime della dichiarazione) detenute in custodia, amministrazione o deposito presso intermediari finanziari residenti, l'imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari depositari all'atto del realizzo della singola plusvalenza, salva la facoltà del non residente di rinunciare a tale regime e ricadere nel regime della dichiarazione.

In tal caso, inoltre, spetterà inoltre agli stessi intermediari depositari applicare le ritenute ovvero le imposte sostitutive, laddove previsto, sui «redditi di capitale» (interessi, dividendi e altri frutti) derivanti da titoli o certificati detenuti in amministrazione.

L'eventuale minusvalenza da negoziazione potrà essere portata in diminuzione delle successive plusvalenze realizzate nello stesso periodo d'imposta ovvero nei successivi ma non oltre il quarto.

Regime del risparmio gestito in portafogli di investimento individuali.

I soggetti che hanno conferito ad un intermediario autorizzato residente l'incarico di gestire su base individuale portafogli di investimento possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato fiscale maturato dalla gestione.

In tal caso l'intermediario gestore applica un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato fiscale maturato dalla gestione.

Il risultato fiscale della gestione, in particolare, è composto dai «redditi di capitale» (interessi, dividendi ed altri proventi) e dai *capital gains* (plusvalenze e minusvalenze) di negoziazione, escluse le sole plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (le quali, come più volte specificato, sono tassate nell'ambito del regime della dichiarazione).

Essendo tassati nell'ambito del risultato della gestione, lo stesso D.Lgs. n. 461 del 1997 dispone che sui redditi finanziari («di capitale» e «diversi») relativi agli strumenti detenuti in portafoglio i soggetti eroganti non devono applicare le ritenute alla fonte a titolo d'imposta o le imposte sostitutive altrimenti previste¹⁸.

Si noti, in particolare, che, nell'ambito del regime in oggetto, la base imponibile è determinata dal risultato fiscale di gestione *maturato* nel periodo d'imposta (criterio di competenza e non di cassa). Ciò significa che il soggetto sarà tassato in base ai «redditi di capitale» e ai *capital gains* maturati nel periodo anche se non ancora realizzati.

Il risultato negativo di gestione può essere portato in diminuzione di futuri risultati positivi, nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

¹⁸ Per maggior precisione, segnaliamo che la previsione dell'erogazione al lordo dei proventi finanziari riguarda una serie (la gran parte) di proventi finanziari che, in base alle rispettive disposizioni di legge, sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, in quanto l'imposizione viene attuata, nella medesima misura, attraverso l'inclusione dei predetti proventi nel risultato della gestione (soggetto, appunto, all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento).

Al contrario, i proventi finanziari che, in base alle rispettive disposizioni di legge, sono assoggettati ad imposta in misura o secondo regimi differenti (ad esempio, redditi di capitale soggetti a ritenuta nella misura del 27 per cento e le plusvalenze su partecipazioni «qualificate» soggette ad imposizione progressiva sul 40 per cento del relativo ammontare), i redditi esenti e i pochissimi redditi finanziari che, pur soggetti ad imposizione in misura del 12,50 per cento non sono compresi tra quelli che vanno erogati «al lordo», non vengono computati nel risultato della gestione e continuano ad essere tassati (o non tassati) secondo il rispettivo regime (ovverosia, a seconda dei casi, mediante applicazione della ritenuta d'imposta o dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto erogante o mediante liquidazione dell'imposta nella dichiarazione).

Allegato 1

D.M. 4 settembre 1996.

(Gazz. Uff. n. 220 del 19 settembre 1996)

Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l' art. 3, comma 168, della legge 28-12-1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1-4-1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l' art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell' imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l' acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l' art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l' elenco dei predetti Stati;

Ritenuto che, ai fini della applicazione dell' art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, devono essere presi in considerazione gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle rispettive convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell' [art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239](#), gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni, sono i seguenti:

1) Algeria;	39) Messico;
2) Argentina;	40) Norvegia;
3) <i>Armenia</i> [1];	41) Nuova Zelanda;
4) Australia;	42) Paesi Bassi;
5) Austria;	43) Pakistan;
6) Azerbaijan;	44) Polonia;
7) Belgio;	45) Portogallo;
8) Bielorussia;	46) Regno Unito;
9) Brasile;	47) Repubblica Ceca;
10) Bulgaria;	48) Repubblica Slovacca;
11) Canada;	49) Romania;
12) Cina;	50) Singapore;
13) Corea del Sud;	51) Slovenia;
14) Costa d'Avorio;	52) Spagna;
15) Croazia;	53) Sri Lanka;
16) Danimarca;	54) Stati Uniti;
17) Ecuador;	55) Svezia;
18) Egitto;	56) <i>Tadzhikistan</i> [1];
19) Federazione Russa;	57) Tanzania;
20) Filippine;	58) Thailandia;
21) Finlandia;	59) Trinidad e Tobago;
22) Francia;	60) Tunisia;
23) <i>Georgia</i> [1];	61) Turchia;
24) Germania;	62) <i>Turkmenistan</i> [1];
25) Giappone;	63) Ucraina;
26) Grecia;	64) Ungheria;
27) India;	65) <i>Uzbekistan</i> [1];
28) Indonesia;	66) Venezuela;
29) Irlanda;	67) Zambia;
30) Jugoslavia;	<i>Emirati Arabi Uniti</i> [2]
31) Kazakistan;	<i>Israele</i> [3]
32) <i>Kirghistan</i> [1];	<i>Sud Africa</i> [4]
33) Kuwait;	<i>Vietnam</i> [4]
34) Lussemburgo;	<i>Lituania</i> [5]
35) Macedonia;	<i>Albania</i> [6]
36) Malta;	<i>Bangladesh</i> [6]
37) Marocco;	<i>Estonia</i> [6]
38) Mauritius;	

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Note:

1 Lo Stato riportato in corsivo è stato eliminato da questo elenco dall' articolo 1, D.M. 14 dicembre 2000 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001.

2 Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 25 marzo 1998, pubblicato nella G.U. n. 88 del 16 aprile 1998.

3 Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 16 dicembre 1998, pubblicato nella G.U. n. 25 del 1° febbraio 1998.

4 Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 17 giugno 1999, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 1999.

5 Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 38 del 16 febbraio 2000.

6 Lo Stato riportato in corsivo è stato aggiunto dall'art. 1, D.M. 5 ottobre 2000, pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000.

Allegato 2**D.M. 12-12-2001****(S.O. n. 287 alla Gazz. Uff. n. 301 del 29 dicembre 2001)**

Approvazione dello schema di autocertificazione, con le relative note illustrative, utilizzabile ai sensi dell'[art. 7](#), comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Preambolo

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 13 che prevede "misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali";

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, la definizione delle informazioni e documentazioni ulteriori da allegare alla dichiarazione-domanda e l'individuazione del concessionario responsabile delle attività istruttorie;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge 140/1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visti gli atti relativi alla gara per l'affidamento del servizio il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n. 159 del 10 luglio 1998 e la cui conclusione ha individuato quale migliore offerta quella presentata dall'associazione temporanea di imprese facente capo al Mediocredito di Roma S.p.a. e costituita dalle banche Banca di Roma S.p.a., Banca Mediterranea S.p.a. e Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.;

Ravvisata la necessità di procedere alla fissazione dei termini iniziali di presentazione delle domande di cui alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle disponibilità finanziarie per complessive L. 18.000.000.000;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato l'annesso schema di autocertificazione (allegato 1), unitamente alle relative note illustrative (allegato 2), utilizzabile dai soggetti non residenti, ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autocertificazione deve essere compilata secondo le istruzioni contenute nelle note illustrative (allegato 2).

3. La certificazione può essere redatta anche con veste grafica diversa da quella utilizzata nello schema allegato. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione del numero progressivo previsti nello schema di cui all'allegato 1. Relativamente ai campi non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulta più agevole.

Allegato 1 - Schema di autocertificazione

Tax Exemption Application Form for Non-Residents
Autocertificazione per la non applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti

Section I Sezione I	BENEFICIAL OWNER (for institutional investor, see from point 17 to 19 and from 29 to 30 of the instruction) BENEFICIARIO EFFETTIVO (relativamente agli investitori istituzionali si vedano i punti da 17 a 19 e da 29 a 30 delle note illustrative)		
Cod. (1) / Cod.(1) 1	Full Name or Company Name (2) / <i>Cognome e Nome o Denominazione - Ragione Sociale</i> (2) 2	Managing Company Name (only for institutional investor not subject to tax) / <i>Nome del soggetto gestore (solo per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria)</i> 3	
Date of Birth / <i>Data di nascita</i> 4	City of Birth / <i>Città di nascita</i> 5	Country of Birth / <i>Stato di nascita</i> 6	
Identification Number (see point 13.1 of the instruction) / <i>Codice identificativo (si veda punto 13.1 delle istruzioni)</i> 7		Cod. (3) / <i>Cod (3)</i> 8	
Full Address / <i>Indirizzo completo estero</i> 9		Postal Code / <i>Codice postale</i> 10	
City / <i>Città</i> 11	Country / <i>Stato</i> 12	Country Code(4) / <i>Codice Stato(4)</i> 13	
LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE (for institutional investor, see from point 17 to 19 and from 29 to 30 of the instruction) RAPPRESENTANTE LEGALE o VOLONTARIO (relativamente agli investitori istituzionali si vedano i punti da 17 a 19 e da 29 a 30 delle note illustrative)			
Full Name / <i>Cognome e Nome</i> (5) 14			
Date of Birth / <i>Data di nascita</i> 15	City of Birth / <i>Città di nascita</i> 16	Country of Birth / <i>Stato di nascita</i> 17	
Identification Number (see point 13.1 of the instruction) / <i>Codice identificativo (si veda punto 13.1 delle istruzioni)</i> 18		Cod. (3) / <i>Cod. (3)</i> 19	
Full Address / <i>Indirizzo completo estero</i> 20		Postal Code / <i>Codice postale</i> 21	
City / <i>Città</i> 22	Country / <i>Stato</i> 23	Country Code / <i>Codice Stato</i> 24	
DECLARATION-REQUEST OF THE BENEFICIARY OR THE LEGAL or VOLUNTARY REPRESENTATIVE DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO			
<p>The undersigned(name of the person indicated in point 2 or 14) <i>Il sottoscritto(nome della persona indicata al punto 2 o 14)</i></p> <p>DECLARES: DICHIARA:</p> <p>That name indicated in field 2 of this application is: <input type="checkbox"/> the beneficial owner of the tax-exempted income or <input type="checkbox"/> a foreign institutional investor, not subject to tax</p> <p>and that:</p> <p>1. Is resident/established in the Country indicated in field 12 of this application; 2. Is not resident/established in Italy according to art. 2 and art. 87 of Italian consolidated tax act, approved with Presidential Decree 22 December 1986, nr. 917</p> <p><input type="checkbox"/> Is not resident / established in any of the countries and territories identified by decrees of Italian Ministry of Finance, issued in accordance with art. 76, c. 7-bis of Italian consolidated tax act, approved with Presidential Decree 22 December 1986, nr. 917 or <input type="checkbox"/> Is not a subject indicated in the decrees issued in accordance with art. 76, c. 7-bis of Italian consolidated tax act, approved with Presidential Decree 22 December 1986, nr. 917, as per art. 76, c.7-bis</p> <p><i>Che il soggetto indicato al punto 2 della presente autocertificazione è:</i> <input type="checkbox"/> <i>l'effettivo beneficiario dei proventi da non assoggettare ad imposta</i> <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> <i>un investitore istituzionale estero, privo di soggettività tributaria</i></p> <p><i>e che:</i></p> <p>1. <i>E' residente/costituito nello Stato indicato al punto 12 della presente autocertificazione;</i> 2. <i>Non è residente/costituito in Italia ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 87 del TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Non è residente/costituito in uno degli Stati o territori indicati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> <i>Non è un soggetto individuato dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7-bis, del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ai fini dell'applicazione del medesimo l'articolo 76, comma 7-bis.</i></p> <p>That the information contained herein is true and that he (it) commits himself to communicate any new circumstances that may impede the application of the tax exemption. <i>Che tutte le informazioni contenute nella presente autocertificazione sono vere e che comunicherà immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta.</i></p>			
Signed / <i>Firma</i>			Date / <i>Data</i> 25

- (1) Enter here: 1 for individual; 2 for limited company; 3 for partnership; 4 for other entities.
Indicare: 1 se persona fisica; 2 se società di capitali; 3 se società di persone; 4 se altri soggetti.
- (2) For institutional investors not subject to tax as defined in the instruction point 19, enter here the name of the institutional investor. See also point 18.
Nel caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria- così come definiti al punto 19 delle istruzioni, indicare il nome dell'organismo di investimento. Si veda inoltre il punto 18.
- (3) Enter here:
 1 if the identification number has been issued by the Tax Authority in the country of residence;
 2 if the identification number has been issued by an Administrative Authority in the country of residence;
 3 if the identification number has been specifically attributed for the avoidance of withholding tax by the Tax Authority in the country of residence;
 4 if the identification number has been specifically attributed for the avoidance of withholding tax by an Administrative Authority in the country of residence.
Indicare:
 1 se il codice identificativo è stato rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza;
 2 se il codice identificativo è stato rilasciato da una Autorità amministrativa del Paese di residenza;
 3 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dall'Autorità fiscale del Paese di residenza;
 4 se il codice identificativo è stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dall'Autorità amministrativa del Paese di residenza.
- (4) This section must be completed by the 1st or 2nd level bank, if any.
A cura della banca di primo o secondo livello, a seconda dei casi.
- (5) This field must be completed by the name of the legal representative of the managing company if field nr. 3 has been completed.
Gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria devono indicare in questo campo il nome del rappresentante legale o volontario del soggetto gestore indicato al punto 3 della presente autocertificazione.

Sezione II Section II		DECLARATION OF FIRST LEVEL BANK DICHIARAZIONE DELLA BANCA DI PRIMO LIVELLO		
Name of the First Level Bank / Nome della Banca di Primo Livello				26
Domicile (address) / Domicilio (indirizzo)		27	City / Città	28
SWIFT CODE / CODICE SWIFT	29	Country / Paese	30	Postal Code / Codice Postale 31
<p>We hereby certify that the beneficial owner, mentioned in Section I, holds Italian securities in custody with the second level bank, paying interest which the final beneficiary receives and that all the declarations contained in the present form, made by the final beneficiary / his legal representative are true, according to the best of our knowledge. <i>Si attesta che il beneficiario indicato nella Sezione I possiede i titoli italiani depositati presso la banca di secondo livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal beneficiario stesso o dal suo rappresentante, sono esatte secondo quanto consta a questo Ente medesimo.</i></p> <p>We assume the responsibility to provide the second level bank with all the information, concerning all movements of the above mentioned securities, as required to verify that the final beneficiary indicated in section I is the true owner of the securities. <i>Si assume l'impegno a fornire alla banca di secondo livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli, le informazioni necessarie a verificare l'appartenenza dei titoli stessi all'effettivo beneficiario indicato nella Sezione I.</i></p> <p>We assume the responsibility to provide the second level bank with a banker's affidavit for every additional intermediary present between the first level bank and the final beneficiary and with any information required to avoid withholding tax and in order to make every communication available to the Italian Tax Authorities. <i>Si assume l'impegno a fornire alla banca di secondo livello gli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario, nonché gli elementi informativi necessari per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni alla Amministrazione fiscale italiana.</i></p> <p>The present form will be sent to the second level bank, within 15 days of its receipt, together with the banker's affidavit and required information. <i>Il presente modello verrà inoltrato alla banca di secondo livello entro 15 giorni dalla sua ricezione unitamente agli affidavit ed agli elementi informativi.</i></p>				
Date / Data.....		Signed and stamped / Firmato e timbrato:		32

Allegato 2 - Note illustrative

PREMESSA

1. Il presente schema di autocertificazione deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati ai sensi dell' articolo 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Lo schema può essere scaricato dai siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt.

2. L'autocertificazione deve essere utilizzata da parte di soggetti, ivi compresi gli investitori istituzionali esteri privi di soggettività tributaria, residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all' articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7 bis.

3. Attualmente si considerano "Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni" tutti gli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt). Sino all'emanazione del decreto di cui all' articolo 76, comma 7-bis, del T.U.I.R., per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si farà riferimento a quanto previsto nel decreto ministeriale 24 aprile 1992 (consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt). In particolare, qualora il suddetto decreto individui particolari categorie di soggetti, il regime di esenzione sopra richiamato non si applica a tali categorie.

4. Ai fini della normativa in esame la nozione di "investitori istituzionali" identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal loro status tributario nel paese di residenza, hanno come oggetto della propria attività quello di effettuare e gestire investimenti per conto proprio o di terzi, quali - ad esempio - società di assicurazione, società di investimento, fondi comuni d'investimento, SICAV e fondi pensione.

5. Inoltre, il presente schema di autocertificazione può essere presentato per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per:

5.1. la non applicazione delle imposte gravanti sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 81, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), disciplinata dall' articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

5.2. il rimborso del 15% dei proventi erogati a favore dei sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, di cui all' articolo 9, commi da 1 a 3 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

5.3. il riconoscimento della natura di fondi dedicati ai soggetti non residenti, non assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi dell' art. 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

6. Infine, il presente schema di autocertificazione deve essere presentato per attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per la non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all' art. 26-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

UTILIZZO DELLO SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE

7. Il presente schema di autocertificazione è necessario ai fini della non applicazione dell'imposta relativamente ai seguenti redditi:

7.1. interessi, premi e altri frutti derivanti da:

7.1.1. obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;

7.1.2. obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché i titoli con regime fiscale equiparato, quali - ad esempio - i titoli emessi ai sensi dell' articolo 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

7.1.3. obbligazioni ed altri titoli indicati nell' articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati emessi in Italia, quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti territoriali, di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM);

7.1.4. obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;

7.1.5. titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (quali ad esempio i BOC);

7.2. interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;

7.3. rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

7.4. compensi per prestazione di fideiussione o altra garanzia;

7.5. proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto);

7.6. proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (ad esclusione, per le operazioni aventi ad oggetto partecipazioni sociali, della quota di proventi corrispondenti all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto);

8. Il presente schema di autocertificazione può essere utilizzato dai soggetti non residenti indicati al punto 2 ai fini della non applicazione dell'imposta relativamente ai seguenti redditi:

8.1. plusvalenze su cessioni di partecipazioni non qualificate (articolo 81, comma 1, lettera c-bis del TUIR) in società residenti in Italia;

8.2. plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni sociali (articolo 81, comma 1, lettera c-ter del TUIR);

8.3. redditi comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi

d'interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (articolo 81, comma 1, lettera c-quater del TUIR);

8.4. plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ([articolo 81](#), comma 1, lettera c-quinquies del TUIR).

9. Si precisa che la Sezione II dell'autocertificazione deve essere compilata solo nel caso in cui l'autocertificazione stessa si riferisca ai redditi di cui al punto 7.1.

10. Si ricorda che il presente schema di autocertificazione può essere altresì utilizzato da parte dei soggetti non residenti indicati al punto 2 che siano titolari di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, al fine di comprovare il diritto al rimborso del 15% dei proventi percepiti a seguito della partecipazione ai suddetti fondi, come previsto dall' [art. 9, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#).

11. Lo schema di autocertificazione può, infine, essere utilizzato per documentare il diritto all'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, prevista dall' [articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#) per gli organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui azioni o quote siano sottoscritte esclusivamente dai soggetti residenti all'estero di cui all' [articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239](#). Si ricorda che l'autocertificazione, o altra forma di attestazione, deve essere presentata da ogni partecipante ai suddetti organismi di investimento collettivo.

COMPILAZIONE E CONTENUTI DELLO SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE

12. L'autocertificazione, per essere ritenuta valida, dovrà obbligatoriamente contenere tutti i campi elencati e numerati con i numeri da (1) a (25). Si noti che i campi da (4) a (6) devono essere compilati esclusivamente se il beneficiario effettivo è persona fisica.

13. La sezione I deve essere compilata in ogni sua parte. Tuttavia:

13.1. il codice identificativo del soggetto beneficiario (campo 7) ovvero del rappresentante legale o volontario (campo 18) deve essere indicato soltanto se esso è attribuito dalla competente autorità fiscale o da altra autorità amministrativa dello Stato estero, in base alla normativa o prassi ivi vigente;

13.2. i campi contrassegnati dai numeri da 14 a 24 vanno riempiti soltanto nell'ipotesi che l'autocertificazione venga sottoscritta dal rappresentante legale o volontario.

13.3. per quanto riguarda la sezione "Dichiarazione del beneficiario effettivo o del suo rappresentante legale o volontario", il dichiarante dovrà attestare, barrando l'apposita casella, che il soggetto indicato al punto 2 dell'autocertificazione è:

13.3.1. l'effettivo beneficiario dei proventi da non assoggettare ad imposta; oppure

13.3.2. un investitore istituzionale estero, privo di soggettività tributaria.

13.4. Inoltre, dovrà dichiarare di essere residente o costituito nello Stato indicato al punto 12 della autocertificazione e che non è residente o costituito in Italia ai sensi dell' [art. 2](#) e dell' [art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

13.5. Infine, a seconda dei casi dovrà dichiarare, barrando l'apposita casella:

13.5.1. di non essere residente o costituito in uno degli Stati o territori indicati nei decreti emanati ai sensi dell' [articolo 76, comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) oppure

13.5.2. di non essere un soggetto individuato dai decreti emanati ai sensi dell' [articolo 76, comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ai fine dell'applicazione del medesimo l' [articolo 76](#), comma 7-bis.

14. Lo schema di autocertificazione può essere riprodotto in formato libero. In questo caso, dovrà obbligatoriamente contenere, oltre alla data e alla firma del dichiarante, quanto previsto dai precedenti punti 12 e 13. Relativamente ai campi non devono essere compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale modalità risulta più agevole.

15. Qualora lo schema di autocertificazione riprodotto in formato libero venga utilizzato ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai sensi del [decreto legislativo n. 239/96](#), lo stesso dovrà anche contenere le dichiarazioni incluse nella sezione II (dichiarazione della banca di primo livello).

16. L'autocertificazione deve essere presentata - debitamente datata e sottoscritta - ai seguenti soggetti:

16.1. alla banca di primo livello (almeno in duplice copia), ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai sensi del regolamento 4 dicembre 1996, n. 632;

16.2. ai soggetti obbligati alle comunicazioni ai sensi dell' [articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#), ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria prevista dall' [articolo 5, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 461/97](#);

16.3. ai sostituti d'imposta, ai fini della non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all' [articolo 26-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#);

16.4. alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all' [articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#), ai fini della richiesta di rimborso del 15% dei proventi erogati a favore dei sottoscrittori non residenti di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, previsto dall' [articolo 9, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 461/97](#);

16.5. alla società di gestione del fondo o alla SICAV, per attestare i requisiti soggettivi di partecipazione ai fondi di cui all' [articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461](#).

17. Per quanto attiene alla sottoscrizione dell'autocertificazione, gli investitori istituzionali - così come definiti al punto 4 delle presenti note - che abbiano soggettività tributaria sono considerati beneficiari effettivi esclusivamente dei proventi dei titoli di loro proprietà e non anche di quelli della propria clientela. Detti investitori istituzionali seguono, pertanto, le normali disposizioni previste per la generalità degli operatori non residenti.

18. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria - così come definiti al successivo punto 19 - la legge considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e le dichiarazioni incluse nella sezione I devono essere rese dal relativo organo di gestione ovvero dal relativo rappresentante legale o volontario.

19. Ai fini della normativa in esame, gli investitori istituzionali si considerano privi di soggettività tributaria qualora non siano assoggettati alle imposte sui redditi (sia perché esclusi e sia perché esenti) nello Stato in cui sono costituiti (come ad esempio i fondi pensione e i fondi comuni).

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA NON APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI, PUBBLICI E PRIVATI

20. La banca di primo livello (si veda la definizione al punto 21), dopo aver controllato che lo schema di autocertificazione sia debitamente compilato ed aver apposto la richiesta attestazione, acquisisce ai propri atti un esemplare della stessa, unitamente alla documentazione necessaria. Un secondo esemplare deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria (si veda la definizione al punto 22), unitamente agli affidavit, come previsto dal regolamento 4 dicembre 1996, n. 632. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.

21. Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio o finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello.

22. Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate - presso la quale sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli. Sono equiparati alle banche ed alle società sopraindicate gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate. La banca di secondo livello non è responsabile del contenuto dell'autocertificazione e della documentazione ad essa allegata.

23. Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione II non deve essere compilata.

24. Si ricorda che, ai sensi dell' [articolo 8, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 239/96](#), la procedura descritta in queste note illustrative non si applica ai proventi percepiti:

24.1. dalla BEI, BIRS, BERS, BRI, CECA, EURATOM, dal Consiglio d'Europa, dall'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, nonché dagli altri enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

24.2. dalle Banche Centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, che fruiscono del regime di non applicazione dell'imposta ai sensi dell'[articolo 6, del decreto legislativo n. 239/96](#).

25. La procedura non si applica altresì ai proventi dei titoli depositati dalle Banche Centrali, aderenti al Sistema Europeo di banche Centrali (SEBC) e dalla Banca Centrale Europea, direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni del SEBC ([articolo 8, comma 3 bis del decreto legislativo n. 239/96](#)).

VALIDITA'

26. L'autocertificazione ha validità fino a revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte, al medesimo intermediario, certificazioni o attestazioni equivalenti per le stesse o altre finalità. In particolare, per i soggetti che, in conformità alle disposizioni previgenti, abbiano presentato il modello 116/IMP, in corso di validità al 31 dicembre 2001, il modello stesso e i relativi allegati rimangono validi fino a revoca e non è richiesta la presentazione di altra documentazione.

27. Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con l'autocertificazione o con certificazioni o attestazioni già presentate, richiede la presentazione di una nuova autocertificazione. Tuttavia, le variazioni che riguardano esclusivamente il domicilio fiscale e/o al codice identificativo del rappresentante legale o volontario non comportano la presentazione di una nuova autocertificazione, ma vanno comunicate ai soggetti a cui l'autocertificazione, o altra attestazione, è stata consegnata in precedenza.

28. Nel caso di titoli depositati presso intermediari diversi, dovranno essere presentate separate autocertificazioni. Questo fino a quando non sarà attivo un opportuno sistema di comunicazioni che consenta agli intermediari medesimi di non dover acquisire l'autocertificazione ove la stessa sia stata già prodotta ad altro intermediario.

29. Le autocertificazioni devono essere corredate dalla copia di un atto da cui risulti il rappresentante legale o volontario (come ad esempio il procuratore generale o speciale) del beneficiario degli interessi e proventi. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria non organizzati in forma societaria - quali ad esempio i fondi comuni d'investimento ed i fondi pensione - per i quali le operazioni d'investimento sono compiute per conto dell'investitore istituzionale da un soggetto gestore, l'autocertificazione dovrà essere corredata dalla copia di un atto da cui risultino:

29.1.1. i dati identificativi della società di gestione (denominazione sociale, indirizzo etc.);

29.1.2. il rappresentante legale della suddetta società di gestione.

30. Resta inteso che per gli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, ma dotati di un organo di rappresentanza, siano essi organizzati in forma societaria - ad esempio, le SICAV - ovvero privi di un'organizzazione societaria - come ad esempio i fondi pensione - l'autocertificazione dovrà essere corredata soltanto dall'atto da cui

risultino i dati identificativi del rappresentante legale o volontario dell'investitore istituzionale.

D.M. 23-01-2002

(Gazz. Uff. n. 29 del 4 febbraio 2002)

Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato.

Preambolo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 76, commi 7-bis e 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto l'art. 9, comma 16, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l'art. 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerato che il citato comma 7-bis dell'art. 76, così come sostituito, prevede che, per le finalità previste dalla norma stessa, si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, non appartenenti all'Unione europea, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato, altresì, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Considerato, infine, che il comma 7-quater, dell'art. 76, stabilisce che le disposizioni del comma 7-bis non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreta:

Art. 1 - [Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato]

1. Ai fini dell'applicazione [dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), quale risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu (*comma così modificato [1] dall'art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 22 marzo 2002*).

Note:

1 La disposizione si applica dal 3 aprile 2002. Il D.M. 22 marzo 2002 è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2002.

Art. 2 - [Altri Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato]

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
 - 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
 - 3) (*numero soppresso [1] dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2002*);
 - 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.
- 4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (*numero aggiunto [2] dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 22 marzo 2002*).

Note:

1 La disposizione si applica dal 14 gennaio 2003. Il D.M. 27 dicembre 2002 è stato pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2 La disposizione si applica dal 3 aprile 2002. Il D.M. 22 marzo 2002 è stato pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2002.

Art. 3 - [Altri Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato limitatamente ad alcuni soggetti e attività]

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
- 3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- 4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
- 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- 9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- 10) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- 11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
- 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
- 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.